

REGOLAMENTO (CEE) N. 1512/88 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1988

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g), di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione e alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽⁵⁾, prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui alle sottovoci ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 della nomenclatura combinata aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui alle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 della nomenclatura combinata, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si deduca quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁷⁾, e il regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 471/87⁽⁹⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(4) GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

(6) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(7) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

(8) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.

(9) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 10.